



## *Il Prefetto della Provincia di Oristano*

**VISTA** la nota n. 1494 del 20 Gennaio 2014 con la quale la Provincia di Oristano (soggetto attuatore dei lavori, finanziati dalla Regione Autonoma della Sardegna, di messa in sicurezza e riqualificazione della strada consortile che collega la S.P. 46 – nei pressi dell'abitato di Gonnostramatza - alla S.P. 53 – bivio per l'abitato di Collinas ed innesto S.S. 131) chiedeva alla Prefettura di Oristano un intervento nei confronti del Comune di Gonnostramatza, soggetto titolato all'emanazione dei provvedimenti inerenti alla circolazione ed alla sicurezza stradale delle arterie consortili o vicinali, al fine di poter proseguire nei lavori di messa in sicurezza, in quanto i responsabili degli uffici tecnici dei Comuni di Gonnostramatza (Provincia di Oristano) e Collinas (Provincia Medio Campidano) con una nota a firma congiunta del 10 Gennaio 2014 avevano dichiarato la propria incompetenza ad emettere il provvedimento di chiusura della strada consortile;

**VISTA** la prefettizia n. 1623 del 23 Gennaio 2014 con la quale si invitava il Comune di Gonnostramatza ad adottare il provvedimento di chiusura della strada consortile al fine di poter permettere all'impresa aggiudicataria la prosecuzione dei lavori alla luce di quanto emerso nel corso della riunione tenutasi in Prefettura in data 9 Agosto 2013;

**VISTA** la lettera del 29 Gennaio 2014 con la quale il Sindaco del Comune di Gonnostramatza comunicava a questo Ufficio di non ritenere il Comune competente ad adottare il provvedimento di chiusura della strada e individuava nella Provincia di Oristano l'organo competente ad adottare tale provvedimento, ritenendo la strada Provinciale e/o Interprovinciale;

**VISTA** la nota del 7 Febbraio 2014 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ulteriormente ribadito che "...ai fini della definizione di strada, è rilevante, ai sensi dell'art. 2. c. 1, del Codice [della Strada], la destinazione di una determinata area all'uso pubblico, e non la titolarità (pubblica o privata) della proprietà, e pertanto è l'uso pubblico a giustificare la soggezione di tali aree alle norme del Codice, in relazione alle evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva" ed inoltre "...per le strade consortili risulta applicabile la disposizione generale del c. 3 dell'art. 5 del Codice della strada, in base al quale la regolamentazione della circolazione, effettuata attraverso l'emanazione di ordinanze motivate, spetta all'ente proprietario che...per le strade vicinali [o poderali o di bonifica], necessariamente attribuisce, non essendone titolato un soggetto privato, il potere dell'ordinanza all'ente territoriale più prossimo, ovvero al Comune.";

**VISTA** la nota della Sezione di Polizia Stradale di Oristano dell'11 Febbraio 2014 con la quale si attestava lo stato di pericolosità della strada consortile (importante via di comunicazione tra i paesi dell'alta Marmilla e la S.S. 131, giornalmente percorsa da centinaia di veicoli) per la presenza di numerose depressioni, per l'assenza delle cunette per lo scolo delle acque, con banchine più alte del piano viabile che rendono tale arteria favorevole all'allagamento durante le precipitazioni, per la presenza di un dosso formatosi per il cedimento del piano viabile che non segnalato è fonte di pericolo anche a basse velocità. Con tale nota



## *Il Prefetto della Provincia di Oristano*

veniva segnalato, inoltre, la quasi mancanza della segnaletica orizzontale e il pessimo stato manutentivo di quella verticale;

**VISTA** la prefettizia n. 3941/2014 del 20 Febbraio 2014 con la quale questo Ufficio reiterava al Comune di Gonnostramatza la richiesta di chiusura della strada in argomento;

**VISTA** la lettera del 27 Febbraio 2014 con la quale il Sindaco del Comune di Gonnostramatza ribadiva l'incompetenza del Comune all'adozione del provvedimento di chiusura della strada;

**VISTO** il Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – Sardegna del 6 Marzo 2014, proposto dalla Provincia di Oristano per l'annullamento (previa sospensiva) della nota a firma congiunta dei responsabili degli uffici tecnici dei Comuni di Gonnostramatza e Collinas del 10 Gennaio 2014 con la quale veniva dichiarata l'incompetenza ad adottare i provvedimenti di chiusura al traffico del tratto di strada consortile ricadente nel loro territorio;

**VISTA** la nota del 18 Aprile 2014 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti confermava ulteriormente che "...spetti...al/i Comune/i sul cui territorio ricade l'infrastruttura stradale...l'adozione dell'ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale...", ed ingiungeva alle Amministrazioni comunali di Gonnostramatza e Collinas "di provvedere ad adottare i provvedimenti di chiusura al traffico del tratto della strada consortile...onde consentire l'esecuzione degli urgenti lavori di sistemazione e riqualificazione";

**VISTA** la nota del 24 Aprile 2014 con la quale la Provincia di Oristano nel rimarcare la mancata adozione delle ordinanze di chiusura al traffico da parte dei Comuni di Gonnostramatza e Collinas chiedeva l'intervento sostitutivo del Prefetto ex art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000;

**VISTA** la prefettizia n. 9316 del 5 Maggio 2014 con la quale si chiedeva al Comune di Gonnostramatza di far conoscere entro il 15 Maggio le determinazioni che si intendevano assumere in merito alla chiusura della strada consortile;

**VISTA** la lettera del 7 Maggio 2014 con la quale il Sindaco del Comune di Gonnostramatza ribadiva ancora una volta che "...non siano i Comuni...gli Enti competenti ad emettere l'ordinanza di chiusura...non essendo proprietari della strada";

**VISTA** la nota del 19 Maggio 2014 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ribadiva quanto già sostenuto nella nota del 18 Aprile 2014;

**CONSIDERATO** che la strada in argomento è consortile, in quanto costruita negli anni '70 dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale con finanziamenti erogati dall'allora Cassa per il Mezzogiorno e non risulta successivamente essere stata classificata come strada provinciale, regionale o statale;

**VISTO** il 2° ed il 3° co. dell'art. 2 del Codice della Strada (C.d.S.) che classifica, in maniera residuale, come Strada locale l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei veicoli (urbana od extraurbana) non facente parte degli altri tipi di strade (autostrade, strade extraurbane, strade urbane di scorrimento e di quartiere);

**VISTO** il punto 52 del 1° co. dell'art. 3 C.d.S. che definisce la Strada vicinale (o Poderale o di Bonifica) come quel tipo di strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico;



## *Il Prefetto della Provincia di Oristano*

**VISTO** il 5° co., lett. d) dell'art. 6 C.d.S. che prevede che le ordinanze di sospensione della circolazione per motivi di incolumità pubblica così come le ordinanze che stabiliscono obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade per le strade vicinali siano emanate dal Sindaco;

**VISTO** l'8° co. dell'art. 6 C.d.S. che prevede che l'autorità che ha disposto la sospensione della circolazione possa accordare, per esigenze gravi e indifferibili o per accertate necessità, deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni e cautele;

**VISTO**, inoltre, il 6° co., lett. d) dell'art. 2 C.d.S. il quale prevede che, ai fini del codice della strada, le strade "vicinali" (o poderali o di bonifica) sono assimilate alle strade comunali;

**VISTO** il 3° co. dell'art. 5 C.d.S. che prevede che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti con ordinanze motivate;

**CONSIDERATO** che alla data odierna il Comune di Gonnostramatza non ha provveduto ad adottare il provvedimento di chiusura della strada consortile;

**VISTO** il 1° co. dell'art. 6 C.d.S. che prevede il potere del Prefetto di sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di strade, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, conformemente alle direttive del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

**VISTA** la nota della Provincia di Oristano del 22 Maggio 2014 che ha reiterato la richiesta a questo Ufficio di chiusura della strada consortile, stante la persistente inerzia del Comune di Gonnostramatza;

**VISTO** la nota del 23 Maggio 2014 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto che, in ragione degli evidenti motivi di salvaguardia della sicurezza pubblica e della circolazione stradale che interessano la strada in argomento, i Prefetti potranno avvalersi per la chiusura della strada consortile, alternativamente, delle procedure contemplate dall'11° co. dell'art 54, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 (che prevede l'intervento sostitutivo del Prefetto nell'esercizio di compiti di spettanza del Sindaco) o di quelle previste dal 1° co. dell'art. 6, del D. Lgs. n. 285 del 30 Aprile 1992;

**VISTA** la nota della Provincia di Oristano n. 17401 del 18 Giugno 2014 con la quale è stata richiesta la chiusura della strada consortile che collega la S.P. 46 alla S.P. 53 dal Km 1+300 al Km 1+980 relativamente al periodo decorrente dal 30 Giugno al 10 Agosto 2014 e con la quale sono stati indicati i percorsi viari alternativi;

**VISTO** il parere favorevole espresso dall'Anas, dal Commissario della Provincia del Medio Campidano nonché dalla Polizia Stradale di Oristano in merito alla segnaletica ed ai percorsi alternativi;

**CONSIDERATA** la presenza di condizioni di pericolo per la circolazione stradale e per l'incolumità degli utenti della strada e constatato che tale situazione è ulteriormente aggravata dalla riduzione della carreggiata in alcuni tratti per effetto dei lavori in corso;

**RITENUTO** pertanto necessario, per i motivi più volte indicati in premessa, procedere alla chiusura della strada consortile che collega la S.P. 46 alla S.P. 53 dal



## *Il Prefetto della Provincia di Oristano*

*Km 1+300 al Km 1+980 relativamente al periodo decorrente dal 30 Giugno 2014 al 10 Agosto 2014 e di vietare la circolazione dei veicoli al fine di consentire la prosecuzione dei lavori di messa in sicurezza della strada consortile per la tutela dell'incolumità pubblica, fermo restando le competenze sulla titolarità della strada in questione;*

**VISTO** il D.Lgs. n. 285 del 30 Aprile 1992 (Codice della Strada), il D.P.R. n. 495 del 16 Dicembre 1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada) ed il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

### **ORDINA**

*dal 30 Giugno 2014 al 10 Agosto 2014 è temporaneamente interdetta la circolazione nella strada consortile che collega la S.P. 46 alla S.P. 53 dal Km 1+300 al Km 1+980;*

*La Provincia di Oristano è incaricata della esecuzione del presente provvedimento ed in particolare dell'apposizione della segnaletica orizzontale e verticale in tutte le arterie interessate dalla interruzione della circolazione della strada consortile in questione. Nel tratto interessato dalla chiusura, in entrambe le direzioni, dovranno essere installati i cartelli di divieto di transito in modo chiaramente visibile anche in orario notturno secondo la normativa vigente;*

*Durante le operazioni di allestimento della segnaletica dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie per evitare danni alle cose e alle persone in conformità con le disposizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento di esecuzione ed attuazione.*

*La presente ordinanza in data odierna viene pubblicata sul sito web di questa Prefettura e trasmessa al Comune di Gonnostramatza ed agli enti interessati.*

*La Provincia di Oristano è incaricata della comunicazione del provvedimento a tutti gli altri enti locali eventualmente interessati e della sua più ampia pubblicizzazione.*

*Il presente provvedimento viene, altresì, inviato alla Prefettura di Cagliari per gli adempimenti di propria competenza e per la comunicazione agli enti della rispettiva circoscrizione provinciale.-*

*Oristano, 20 Giugno 2014*

IL PREFETTO  
(De Vivo)  


*Ge*